

VADEMECUM

al fine della rivendicazione del possesso della cittadinanza italiana JURE SANGUINIS

In Italia, il principio operante in materia di cittadinanza è sempre stato quello dello **ius sanguinis**: previsto sin nella legge 13 giugno 1912 n. 555 e confermato pienamente nella legge 5 febbraio 1992 n. 92, tanto che lo ius soli è stato inserito solamente come ipotesi residuale al fine di evitare casi di apolidia. Pertanto, nel nostro Paese, la cittadinanza è sempre attribuita e si attribuisce per discendenza, per diritto di sangue, senza alcun limite generazionale rispetto al soggetto che la rivendica: questo significa che la cittadinanza italiana può derivare solamente da un cittadino italiano "vecchio" di tre o quattro generazioni, nato in territorio italiano nel XIX secolo ma deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia.

1. Requisiti per la cittadinanza iure Sanguinis

Per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari:

- la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato);
- l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza; vale a dire la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo. Bisogna, in sostanza, dimostrare che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia mai interrotta.

Alcune precisazioni tra i requisiti:

- il comune in cui l'avo è nato, non deve essere in un territorio appartenuto all' Impero Austro-Ungarico e deve essere stato annesso al Regno d'Italia almeno entro la data di morte dell'avo stesso;
- la donna trasmette cittadinanza solo dal primo gennaio 1948 e, in base alla normativa italiana, le dichiarazioni di nascita di nati fuori dal matrimonio devono essere firmate dal genitore che trasmette la linea di sangue italiano.

Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli.

2. Come si presenta la domanda

Nella circolare del Ministero dell'Interno K. 28. 1 la competenza a ricevere l'istanza (ovvero la domanda) di riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti dei nostri connazionali, e quindi a verificare i documenti, è data da dove risiede la persona che vuole ottenere il riconoscimento di cui trattasi.

Pertanto, se **la persona risiede all'estero** è solo la nostra Autorità consolare competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa (A titolo di esempio: per l'Argentina, se la persona risiede nell'area di competenza del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires, questa autorità sarà competente a ricevere l'istanza e ad analizzare i documenti e non il Consolato Generale d'Italia in Cordoba o Rosario).

Se, invece, **la persona risiede in Italia** (cioè, abita ed è registrata nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune dove è presente) competente a ricevere l'istanza e ed analizzare i documenti è il Sindaco del Comune di cui trattasi.

Come soprascritto, la possibilità di presentare istanza al sindaco si ha solo dopo aver concluso l'iter dell'iscrizione anagrafica

In questo caso, per ottenere l'iscrizione all'anagrafe ai fini della presentazione dell'istanza, l'interessato non deve necessariamente essere munito di permesso di soggiorno, ma è sufficiente la dichiarazione di presenza, come stabilito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 13 giugno 2007.

Tuttavia, se l'iter di riconoscimento si protrae oltre i 3 mesi (cosa molto frequente) dovrà tempestivamente richiederlo per non essere ritenuto clandestino.

Se l'interessato proviene da **paesi che non applicano l'accordo di Schengen** è sufficiente, ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno, l'esibizione del timbro apposto sul documento di viaggio dall'autorità alla frontiera; se l'interessato proviene **dai Paesi che applicano gli accordi di Schengen** dovrà esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, la quale costituisce titolo di regolarità del soggiorno nei primi tre mesi dall'ingresso.

3. Quali sono i documenti da presentare

La Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 dell'8 aprile 1991 illustra il procedimento per ottenere la cittadinanza iure sanguinis, i requisiti, i documenti e le modalità di presentazione dell'istanza.

La domanda di riconoscimento della cittadinanza, dovrà essere redatta su carta **legale** ed essere corredata dai documenti elencati nella circolare k. 28.1, anch'essi in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo, i quali servono a dimostrare che la cittadinanza si sia trasmessa, senza interruzioni, dall'avo nato in Italia e poi emigrato fino al richiedente il riconoscimento:

- copia integrale dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal Comune italiano nel quale egli nacque;
- atti integrali di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante la cittadinanza italiana;

- atto integrale di morte dell'antenato italiano (questo atto è particolarmente importante quando l'avo si è coniugato in Italia, e pertanto l'atto di morte è l'unico a lui riferito che attesta la sua presenza nel Paese straniero);
- atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui è indicato sugli atti di stato civile) non acquistò la naturalizzazione dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato (es. la CNN brasiliana).

Pertanto l'eventuale certificato di naturalizzazione dovrà indicare la data di acquisto della cittadinanza straniera che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell'istante (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento);

- copie autentiche di eventuali sentenze o atti di separazione o divorzio, esclusivamente delle persone che richiedono la cittadinanza;
- in presenza di figli nati fuori dal matrimonio, la cui nascita è stata registrata dal solo trasmette la cittadinanza italiana, occorre una scrittura pubblica con la quale l'altro genitore, ovvero quello di sangue italiano, dichiara e conferma di essere madre/padre biologica/o del figlio nato fuori dal matrimonio;
- in caso di domanda amministrativa presentata in Italia: certificato di residenza;
- altri eventuali, da valutarsi in base al caso specifico e individuale del richiedente.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutti i documenti sopra elencati che sono stati formati all'estero, devono essere tradotti in lingua italiana e muniti di legalizzazione consolare (o Apostille, se lo Stato in questione aderisce alla Convenzione dell'Aja del 1961).

ATTENZIONE: in caso ci fossero nomi, cognomi, date di nascita, età errati o altri errori sugli atti di stato civile, questi vanno rettificati e anche le sentenze di rettifica vanno tradotte e legalizzate e incluse nella documentazione.

Inoltre, se il rivendicante fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro competente della "catena" o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui è indicato sugli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.

Alcune prescrizioni:

- 1) se i documenti in copia integrale vengono rilasciati negli USA, debbono essere in "long form" o "full form", nel Brasile: "inteiro teor".
- 2) cosa si intende per documenti "tradotti e legalizzati".
Tradotti = tradotti integralmente, comprendendo anche la traduzione delle legalizzazioni straniere, MA NON VA FATTA LA TRADUZIONE DEI NOMI DELLE PERSONE INDICATE SUGLI ATTI, CHE NELLE TRADUZIONI DEVONO RIMANERE TALI E QUALI (a titolo di esempio: BIANCHI LUIGI, ma lasciato BIANCHI LUIS (o BLANCO LUIS) nell' atto di nascita del nipote, nella

traduzione non dovrà essere tradotto in BIANCHI LUIGI, ma lasciato BIANCHI LUIS (o BLANCO LUIS); l'atto dovrà riportare l'annotazione direttiva e nella documentazione dovrà essere inserita la relativa sentenza, tradotta e legalizzata. Ovviamente, la NON NATURALIZZAZIONE di cui al punto 3) deve avere comunque tutti gli alias);

legalizzati significa che il nostro Consolato (o Ambasciata) Italiano competente per territorio deve legalizzare sia le firme sui certificati originali, sia le firme dei traduttori giurati sulle traduzioni indicate ai certificati stessi. Se gli atti sono emessi da uno Stato con noi in Convenzione dell'Aia del 1961 che prevede l'Apostille, anche la legalizzazione della traduzione può essere effettuata tramite Apostille, qualora i traduttori giurati abbiano la loro firma depositata presso gli organi competenti ad apporla.

- 3) nel caso di cittadini statunitensi si richiede il certificato di naturalizzazione americana oppure il "certificate of nonexistence of records" rilasciato dal "US Department of Homeland Security (in alcuni Stati americani viene chiamato "U.S. Citizenship & Immigration Services" oppure "U.S. Immigration & Naturalization Service" o similari) per i cittadini brasiliani è rilasciato dal "Ministerio da Justica Secretaria Nacional de Justica Departamento de Estrangeiros", per i cittadini argentini è rilasciato dal PODER JUDICIAL DELLA NACIÓN - CAMARÁ NACIONAL ELECTORAL. Questo documento deve sempre contenere il nome e cognome dell'avo in tutte le sue possibili "sfumature e storpiature" subite dalla data di nascita al decesso - in tutti gli atti su cui è riportato - e gli eventuali alias.

Il riconoscimento della cittadinanza è un diritto solo se ne hanno i requisiti*, pertanto, se in corso d'opera l'Ufficiale dello Stato Civile e/o qualche consolato italiano coinvolto nel procedimento di riconoscimento ravvisa la necessità di effettuare verifiche approfondite, la persona verrà invitata a produrre ulteriore documentazione.

4. Quali sono i tempi per ottenere la cittadinanza iure sanguinis?

I tempi per il riconoscimento della cittadinanza italiana, dato il coinvolgimento di altre Autorità all'estero, dipendono essenzialmente da quanto impiega il Comune a ricevere dai Consolati competente l'attestato di non rinuncia alla cittadinanza da parte dei discendenti dell'avo italiano); I tempi variano quindi in ragione dei Consolati da interpellare e dai tempi di risposta dei medesimi.